

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) STELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BARILLA'	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FERRETTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) PERSANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) BARILLA'

Seduta del 25/05/2021

FATTO

Il Cliente rappresenta di aver sottoscritto il 29.01.2016 un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, estinto anticipatamente dal 30.06.2020 dopo il pagamento di 50 su 120 rate complessive.

Esperito invano il preventivo reclamo, lamenta la mancata retrocessione, secondo il criterio *pro rata temporis*, della quota non goduta dei costi sostenuti a seguito dell'anticipata estinzione del prestito per complessivi € 2.256,36 a titolo di commissioni e spese contrattuali e di istruttoria (come da prospetto di calcolo che allega), oltre interessi legali dalla data dell'estinzione al saldo e spese di difesa tecnica in misura pari a € 200,00, nonché l'integrale rimborso della commissione di estinzione (€ 195,45).

Nelle controdeduzioni, l'intermediario controdeduce come segue:

- di esser subentrato all'intermediario con il quale era stato contratto originariamente il finanziamento a seguito di incorporazione per fusione inversa;
- nell'odierno ricorso viene richiesto in modo indistinto il rimborso di tutti gli oneri a prescindere dalla loro natura e dal tipo di attività remunerata, comprese anche le spese di istruttoria e le commissioni rete esterna;
- con riferimento alla sentenza della Corte di Giustizia UE dell'11 settembre 2019 (c.d. *Lexitor*), che i principi in essa affermati non trovino applicazione diretta nei

rapporti tra la clientela e i finanziatori, senza un previo adeguamento del quadro normativo nazionale;

- che, per quanto riguarda le commissioni di rete esterna, il cliente si è autonomamente rivolto all'intermediario del credito e i costi addebitati corrispondono alle attività da quest'ultimo poste in essere, trovando esatta corrispondenza in quanto fatturato dall'intermediario del credito terzo (cfr. doc. n. 6 alle ctd); si tratta quindi di un costo certamente *up front*, come finora sempre riconosciuto anche dall'Arbitro;
- che le commissioni di attivazione e le spese di istruttoria e notifica sono *up front* e non rimborsabili;
- che, con riguardo invece alle commissioni di gestione, è stato correttamente previsto il ristoro della somma di € 1.194,55 in sede di conteggio di estinzione anticipata, secondo un criterio *ratione temporis*;
- che, con riguardo alla commissione di anticipa estinzione e sulla scorta di quanto statuito dal Collegio di Coordinamento nella dec. n. 5909/20, il cliente non ha allegato, né tantomeno provato la mancanza di oggettiva giustificazione e la richiesta non potrà, di conseguenza, trovare accoglimento alcuno
- che, con riferimento al riconoscimento delle spese per l'attività legale, non risulta neppure fornita una notula, né tantomeno la prova dell'effettivo sostenimento.

In conclusione, chiede di respingere il ricorso perché infondato in fatto e in diritto.

DIRITTO

Il finanziamento in esame è stato estinto a far data dal 30/06/2020 (cfr. liberatoria sub all. al ricorso) a seguito del pagamento di 50 rate sulle 120 complessive sulla base del seguente conteggio estintivo del 12/06/2020 (cfr. doc. n. 2 alle ctd).

Nel prospetto SECCI allegato al contratto di finanziamento, là dove sono precisate le modalità di rimborso delle Commissioni di gestione in caso di estinzione anticipata del finanziamento, risulta la decurtazione - dall'importo delle commissioni di gestione a cui è applicato il *pro rata temporis* - di "spese fisse" per € 50,00. La deduzione secondo tale criterio contrattuale è stata reputata illegittima anche recentemente da questo Collegio "*non risultando adeguatamente giustificata*" (così Coll. Milano, dec. n. 4692/21).

Nel modulo Secci è altresì indicato l'intervento di un ulteriore intermediario del credito, il quale è intervenuto in contratto a titolo di agente in attività finanziaria.

Nella Decisione n. 26525/19 il Collegio di Coordinamento ha enunciato il seguente articolato principio di diritto, che il presente Collegio fa proprio:

- ✓ "*A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front*"
- ✓ "*Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente*"

secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF".

Circa il criterio di restituzione applicabile ai costi *up front*, si argomenta per tale fattispecie che:

"non potendo rinvenirsi al momento una utile disposizione normativa suppletiva, sia pure secondaria, non resta che il ricorso alla integrazione "giudiziale" secondo equità (art.1374 c.c.) per determinare l'effetto imposto dalla rilettura dell'art.125 sexies TUB, con riguardo ai costi up front, effetto non contemplato dalle parti né regolamentato dalla legge o dagli usi.

Poiché la equità integrativa è la giustizia del caso concreto, ogni valutazione al riguardo spetterà ai Collegi territoriali, tenendo conto della particolarità della fattispecie, essendo il Collegio di Coordinamento privo di poteri paranormativi.

Questo Collegio di Coordinamento, chiamato comunque a decidere come Arbitro del merito il ricorso sottoposto al suo esame, ritiene peraltro che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento".

Applicando ai costi *recurring* il criterio *pro rata temporis* elaborato dai Collegi ABF e ai costi *upfront* il criterio equitativo applicato dal Collegio di Coordinamento (Decisione n. 26525/19), e tenuto conto di eventuali restituzioni già intervenute in sede di estinzione o in corso di procedimento, si ottiene il seguente risultato:

L'importo così calcolato non coincide con la somma richiesta, poiché il cliente ha applicato il criterio del *pro rata temporis* a tutte le voci del contratto chieste a rimborso.

Con riferimento al costo di estinzione anticipata del finanziamento, addebitato per € 195,45 (cfr. conto estintivo sopra riportato), il Cliente ne pretende il rimborso integrale senza tuttavia motivarne la pretesa illegittimità.

L'intermediario dichiara che tale indennizzo è stato applicato nel pieno rispetto delle previsioni contrattuali e di legge e che il Cliente non ha allegato né provato la mancanza di oggettiva giustificazione dello stesso.

Al riguardo, si osserva che l'addebito rientra nel limite dell'1% (€ 195,45) del capitale

Dati di riferimento del prestito

Importo del prestito	€ 30.683,92	Tasso di interesse annuale	4,50%
Durata del prestito in anni	10	Importo rata	318,00
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	58,33%
Data di inizio del prestito	29/01/2016	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	36,30%

rate pagate	50	rate residue	70	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Commissioni di attivazione				893,20	Upfront	36,30%	324,23		324,23
Commissioni di gestione				2.133,05	Recurring	58,33%	1.244,28	1.194,55	49,73
Commissioni rete esterna				2.364,60	Upfront	36,30%	858,35		858,35
Spese istruttoria/notifica				525,00	Upfront	36,30%	190,58		190,58
								TOTALE	1.422,89

residuo da rimborsare (che ammonta ad € 19.545,87), secondo quanto previsto dall'art. 8 delle condizioni generali di contratto e in ottemperanza all'art. 125-sexiesTUB; appaiono inoltre rispettate le altre condizioni previste dalla norma.

Si evidenzia altresì che l'ammontare del capitale residuo risulterebbe superiore ad € 10.000 anche in caso di storno della quota non maturata delle commissioni, come da calcoli nella tabella sopra riportata (cfr. al riguardo, Collegio di Coordinamento, con decisione n. 11679/21 del 05/05/2021).

Pertanto, nel far rinvio a quanto stabilito dal Collegio di coordinamento n. 5909/2020, poiché le previsioni di legge parrebbero nel caso pienamente rispettate e poiché il Cliente non fornisce prova dell'asserita mancanza di giustificazione del costo, la domanda non pare meritevole di accoglimento.

La richiesta di rimborso delle spese legali è respinta, considerata la natura seriale del ricorso.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 1.423,00, oltre interessi dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA